

AMARE È *Agire*



SCRIVI ANCHE TU, OGGI, IL BENE CHE FARAI DOMANI

Fare testamento è un atto d'amore che non costa nulla ma che lascia un segno per sempre. Più di 300 sono le persone che hanno già scelto di destinare un lascito testamentario ad AIFO, permettendoci di curare e restituire dignità a migliaia di malati e di proteggere centinaia di bambini vulnerabili.



AIFO

dal 1961 con gli ultimi



WWW.AIFO.IT - LASCITI@AIFO.IT
VIA G. BORSELLI, 4 - 40135 BOLOGNA

051.4393206



LASCIA UN SEGNO PER LA VITA

BREVE GUIDA AI LASCITI TESTAMENTARI

LASCIARE ALLE GENERAZIONI FUTURE UN MONDO MIGLIORE, CORRISPONDENTE AI NOSTRI VALORI, È UN ATTO POTENTE DI VITA

Il testamento è uno strumento semplice, che permette ai valori in cui crediamo di vivere per sempre. Uno strumento che tutela gli eredi legittimi, ma che lascia al tempo stesso la libertà al donatore di prevedere che una parte del proprio patrimonio, anche piccola, contribuisca a sostenere le attività di un ente non profit come AIFO. Non importa l'ammontare del patrimonio, anche un piccolo contributo può fare la differenza, ogni dono è un farsi presente per qualcun altro a cui si desidera lasciare qualcosa di prezioso, i nostri valori, il nostro patrimonio, il futuro.

Nel mese di settembre è stata istituita la **Giornata internazionale dei lasciti solidali** (13 settembre), per diffondere la cultura del lascito solidale come importante possibilità di dono per sostenere il lavoro quotidiano di associazioni sen-

za scopo di lucro, senza ledere in alcun modo i diritti legittimi dei propri familiari.

Nel corso di questo mese molti Notai in tutta Italia promuovono incontri per fornire gratuitamente informazioni sulle differenti modalità di redazione del testamento solidale. Anche noi desideriamo aderire a questa *Giornata* contribuendo con questo inserto a veicolare la cultura del lascito come strumento prezioso ad alto impatto sulle azioni umanitarie.

Questo inserto non ha la pretesa di essere esaustivo, ma contribuisce a fare chiarezza e a dare alcune semplici informazioni sulla possibilità di dono. Puoi staccare, conservare o regalare questo inserto contribuendo a far circolare gratuitamente queste informazioni. Inoltre, puoi trovare la guida completa sul sito www.aifo.it o richiederla in formato cartaceo ai contatti riportati in fondo all'inserto.

RISPONDIAMO ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI SUL LASCITO SOLIDALE

COS'È IL TESTAMENTO E A COSA SERVE?

Il testamento è un atto scritto con il quale una persona dispone liberamente del proprio patrimonio, di tutti i propri beni, o di parte di essi. La legge italiana tutela i familiari più stretti, pertanto una parte di eredità è riservata agli eredi legittimari (coniuge, discendenti o, in mancanza di questi, gli ascendenti).

Se invece non ci sono eredi legittimi e non viene redatto il testamento, tutto il patrimonio finirà allo Stato.

È un atto semplice e potrà essere modificato o revocato in vita dallo stesso testatore.

CHI PUÒ FARE TESTAMENTO?

Tutti possono fare efficacemente testamento, tranne alcune categorie espressamente indicate dalla legge, e cioè:

- chi non è maggiorenne;
- chi è stato dichiarato dal giudice interdetto per

infermità di mente;

- chi si trovi ad essere stato, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere nel momento in cui ha fatto testamento.

Il testamento redatto da uno degli appartenenti a queste categorie può essere annullato con impugnazione entro 5 anni dalla data di esecuzione delle disposizioni testamentarie.

CHI PUÒ RICEVERE PER TESTAMENTO?

Tutti possono ricevere per testamento ad eccezione di:

- chi svolge la funzione di tutore, in relazione alle disposizioni testamentarie della persona sottoposta alla sua tutela (salvo casi particolari previsti dalla legge);
- il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, alcuni dei testimoni o l'interprete intervenuti alla redazione del testamento;




COME SUDDIVIDERE IL PATRIMONIO?

Un aspetto molto importante, è quello riguardante il rapporto tra la quota di patrimonio disponibile, ovvero quella che chi fa testamento può liberamente conferire in eredità, e quella che deve necessariamente riservare per legge ai legittimari, la cosiddetta quota di riserva. Quest'ultima, spetta al coniuge, ai figli e/o agli ascendenti, secondo delle proporzioni dipendenti dal numero degli stessi legittimari. In questo grafico trovi le differenti suddivisioni.

Al coniuge, inoltre, sono riservati i diritti di abitazione

sulla casa impiegata come residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà di chi fa il testamento o se sono beni in comunione.

Importante: spesso non è semplice determinare con precisione la quota di riserva spettante a ciascuna di queste categorie di persone. Anche per quest'ultima ragione appare opportuno rivolgersi per la redazione del testamento ad un avvocato o ad un notaio di fiducia, avendo la cura di fornirgli un elenco dei beni costituenti il proprio patrimonio.



*salvo il diritto di abitazione i favore del coniuge

QUALE DIFFERENZA C'È TRA EREDI E LEGATARI?

Rispettata dunque la quota riservata agli eredi legittimari, è possibile devolvere la restante quota disponibile a chi desideriamo e di cui abbiamo fiducia.

Il testamento permette di far beneficiare non solo parenti ed amici, ma anche Enti o Associazioni come AIFO per favorirne gli scopi istituzionali, cioè per realizzare quelle opere ed iniziative che in vita non si è avuto modo di concretizzare. Ecco perché si parla di *lascito solidale*, perché posso destinare parte del mio patrimonio ad enti che compiono le azioni benefiche.

La nomina ad erede comporta, in caso di accettazione dell'eredità, la successione in tutti i rapporti attivi (crediti ecc.) e passivi (debiti ecc.) di chi fa testamento; il legatario invece, ad esempio un Ente o una Associazione, succede solo nei rapporti (attivi e passivi) relativi esclusivamente al bene ricevuto e non risponde degli altri eventuali debiti.

Esempi:

- con la formula: *“Nomino erede mia nipote Francesca...”* chi fa testamento vuole destinare al proprio congiunto tutto o una quota del proprio patrimonio;

- con la formula: *“Lego a mio nipote Giovanni la mia casa di campagna sita in...”* chi fa testamento intende beneficiare il nipote solo del bene specificato nella disposizione.

CHE COSA DEVE CONTENERE IL TESTAMENTO?

A) I beneficiari

Di norma con il testamento si dispone dei propri beni. Si possono però anche effettuare disposizioni non patrimoniali, ad esempio:

- il riconoscimento di un figlio naturale (cioè nato al di fuori del matrimonio);
- disposizioni sui funerali;
- il prelievo di parti del proprio corpo a scopi terapeutici, ecc.

Per quanto riguarda i beneficiari, siano essi eredi o legatari, è assai importante che nel testamento siano identificati con precisione.

Ciò eviterà possibili contestazioni o addirittura la nullità della stessa disposizione testamentaria.

Importante: Se si vogliono beneficiare particolari categorie di persone (ammalati, indigenti, ecc.) è indispensabile indicare l'Ente o Associazione che li rappresenta o che se ne occupa: quindi non è sufficiente, in sede di redazione del testamento, scrivere solamente *“Io... lascio tutti i miei beni ai bambini poveri nel mondo e ai malati di lebbra”*, bensì, per esempio, *“Lascio tutti i miei beni all'AIFO che dovrà utilizzarli nella realizzazione di azioni e progetti per i bambini più poveri e i malati di lebbra”*.



Fonte: Archivio fotografico di AIFO

B) L'oggetto del dono

Con il testamento puoi lasciare qualsiasi cosa abbia un valore economico: una somma di denaro, titoli, azioni, fondi, TFR oppure beni mobili (come opere d'arte, gioielli) e beni immobili (appartamenti, terreni, fabbricati).

C) L'esecutore testamentario

Al fine di evitare il più possibile controversie tra gli eredi è sempre consigliabile nominare, nello stesso testamento, un esecutore testamentario, cioè una persona di propria fiducia che amministri l'eredità, paghi i legati e i debiti, incassi i crediti, divida e consegni i beni agli eredi (può essere previsto un compenso da porre a carico dell'eredità).

QUALI SONO LE MODALITÀ PIÙ COMUNI PER SCRIVERE IL TESTAMENTO?

A) TESTAMENTO OLOGRAFO

È quello più semplice nella sua realizzazione in quanto può essere scritto su di un qualunque foglio di carta e può essere redatto anche in forma di lettera.

Tuttavia, deve rispettare alcuni requisiti:

- deve essere scritto a mano da chi fa testamento, non deve cioè essere scritto a macchina, stampato, scritto da una persona diversa dal testatore. Da evitare lo "stampatello", salvo che non risulti la scrittura abituale del testatore. Va bene qualsiasi lingua;
- deve esservi indicata la data di redazione ed è indifferente se questa è inserita in principio, a metà o alla fine del testamento;
- deve essere firmato di proprio pugno da chi fa testamento. Importante: la firma deve essere necessariamente messa alla fine del testamento.

• Per essere valida la firma deve:

- 1) indicare per esteso il nome e cognome di chi fa testamento;
- 2) oppure, pur non indicando il nome e cognome, designare con certezza la persona che fa testamento (es. se rivolta ai figli, con la dicitura: "vostra madre", o se rivolto a persona amica, con la sottoscrizione: "tuo Alfredo").

Conservazione del testamento

Il testamento olografo, vista la sua semplicità di redazione, è soggetto a particolari rischi di smarrimento, distruzione o sottrazione. Sarà quindi bene assumere alcune precauzioni:

- 1) depositare il testamento presso un notaio (deposito fiduciario);



- 2) informare sempre una persona di fiducia o lasciare una traccia dell'esistenza del testamento stesso, indicando il luogo in cui si trova, o la persona che lo detiene;

- 3) affidare a varie persone o Enti di fiducia più originali cioè copie identiche nel contenuto (non fotocopie) del medesimo testamento olografo;

- 4) distruggere il precedente testamento olografo in caso di revoca.

Distruzione o cancellazione.

Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato in tutto o in parte si considera in tutto o in parte revocato nel caso in cui ciò sia avvenuto ad opera di chi fa testamento.

Quando, invece, si provi che tali circostanze si sono verificate ad opera di terzi, in modo fraudolento o contrario alla volontà del testatore, il testamento conserva la sua efficacia.

Assistenza nella redazione del testamento

Anche quando si ha intenzione di redigere un testamento olografo, cioè scritto di proprio pugno, è sempre meglio rivolgersi ad un avvocato o ad un notaio per avere un parere o un consiglio circa la migliore stesura dell'atto.

Per agevolare il compito del professionista o di chi ci assiste sarà bene aver preventivamente disposto un elenco scritto che specifichi:

- a) le persone o gli Enti che si intendono beneficiare;
- b) i beni posseduti, le polizze assicurative e le pensioni, i titoli e le partecipazioni;
- c) i parenti appartenenti alla categoria dei legittimari (si veda sopra).

ESEMPIO DI TESTAMENTO OLOGRAFO

Importante: da scrivere a mano con firma alla fine
Io sottoscritta Angela Rossi, nata a Bologna il 2 aprile 1935, dispongo quanto segue: 1) revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria; 2) istituisco erede universale mio marito Antonio, lascio a titolo di legato all'Associazione AIFO con sede a Bologna via G. Borselli 4, la somma di euro xxxx con obbligo di utilizzo per i fini statutari; 3) lego a mio nipote Francesco la villa di Ca' Fabbri, con tutta la mobilia; 4) se mio marito morirà prima di me o nel caso morissimo insieme, istituisco erede universale il nominato nipote; 5) nomino esecutore del presente testamento l'avv. Roberto Neri, mio caro amico.
 Bologna, 23 maggio 2021
 Angela Rossi

B) TESTAMENTO PUBBLICO

Viene redatto davanti a un notaio seguendo particolari formalità. Offre quindi maggiori garanzie circa l'effettiva provenienza dal testatore ed è più sicura la sua conservazione. Sebbene la presenza del notaio sia garanzia della validità formale delle disposizioni testamentarie, si ritiene opportuno indicare i requisiti richiesti dalla legge:

- a) la dichiarazione di volontà di chi fa testamento deve essere resa in presenza di due testimoni, e deve essere messa per iscritto dallo stesso notaio;
- b) una volta redatto l'atto, il notaio deve darne lettura;
- c) nel testamento deve essere indicato il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione;
- d) deve essere sottoscritto dal notaio, dai testimoni e dal testatore.

Se quest'ultimo non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto. Particolari disposizioni sussistono se il testatore ha disabilità come sordità, cecità o altre.

SI PUÒ MODIFICARE O REVOCARE IL TESTAMENTO?

Qualsiasi disposizione testamentaria acquista efficacia solo al momento del decesso di chi fa testamento, per cui quest'ultimo può modificarne in ogni momento il contenu-



Fonte: Archivio fotografico di AIFO



Fonte: AIFO India

to, oppure revocarlo nella sua totalità. Ciò può avvenire anche con la semplice redazione di un successivo testamento contenente una revoca espressa o disposizioni che tolgono valore alle precedenti. Può anche essere annullata la revoca precedente, facendo rivivere il testamento nella sua prima stesura. Vi è poi diritto di revocare le disposizioni testamentarie ove le stesse siano state redatte nella non conoscenza dell'esistenza di figli, in quanto viene oggettivamente a mutare la situazione familiare in relazione alla quale il testatore aveva disposto dei suoi beni.

Importante: si tenga comunque presente che una disposizione del tipo: "...Questo è il mio ultimo testamento e qualsiasi revoca futura non avrà alcun valore..." è da considerarsi assolutamente nulla. Non è ammissibile, infatti, la rinuncia alla facoltà di revocare o modificare il testamento.

UN'ALTERNATIVA: L'ASSICURAZIONE SULLA VITA

Una forma alternativa per trasferire il proprio patrimonio in beni mobili senza ricorrere al testamento è la sotto-

scrizione di una polizza vita, che si stipula indicando un beneficiario, persona fisica o Ente, il quale riceverà il corrispettivo economico previsto in caso di decesso.

Con questa forma, nel pieno rispetto della legge, l'assicurato potrà far beneficiare parenti, persone terze o enti, in misura superiore alla disponibilità del proprio patrimonio, godendo inoltre delle eventuali agevolazioni previste dalla legge. L'importo pagato dalle assicurazioni non è parte del patrimonio ereditario e di conseguenza non costituisce quota parte a favore degli eredi legittimi; il beneficiario indicato dal contraente della polizza potrebbe trovarsi soltanto a dover restituire ai legittimari, se lesi nella propria quota, l'importo dei premi pagati. I premi, le modalità di pagamento, ecc., sono determinati dai tipi di contratto che regolano la polizza; a loro volta potranno essere adeguati alle necessità espresse da chi intende utilizzare questo strumento. Chi intendesse quindi verificarne l'eventuale convenienza od opportunità dovrà rivolgersi ad una compagnia assicuratrice o istituto di credito. ●

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Nel sito www.aifo.it abbiamo una pagina apposita sulle donazioni a sostegno dei progetti AIFO dalla quale è possibile scaricare la versione completa della "Guida ai lasciti testamentari – Lascia un segno per la vita".

La Guida è uno strumento utile per comprendere le possibilità di dono, è un vademecum fondamentale per evitare errori che possano compromettere le reali intenzioni

dell'autore del testamento. È possibile richiedere la guida anche in formato cartaceo.

Non importa se l'eredità è piccola o grande, ogni anno **un quarto delle donazioni fatte ad AIFO proviene dai LASCITI SOLIDALI**, grazie a tanti piccoli e grandi lasciti solidali riusciamo a garantire l'accesso alla salute di molte più persone, un quarto in più.



LASCIA UN SEGNO PER LA VITA

LASCITI SOLIDALI A FAVORE DI AIFO

Anche oltre il mese di settembre, il nostro **Ufficio lasciti** è sempre **gratuitamente a disposizione** per trovare le risposte e le informazioni sull'argomento.

Abbiamo pensato a questo coupon per aiutare la comunicazione con noi.

Può essere spedito per posta, in busta chiusa, a:

AIFO - Via G. Borselli 4 - 40135 Bologna, oppure può essere fotografato ed inviato a lasciti@aifo.it

- Desidero ricevere la versione completa della Guida ai lasciti
- Desidero ricevere una vostra telefonata per farvi delle domande

nome cognome
indirizzo e civico cap/città/provincia
telefono e-mail

Se invece vuoi contattarci direttamente ecco i nostri riferimenti:

avv. Francesco Baldacci - Ufficio legale: lasciti@aifo.it - 335.8062261 - 051.4393206

Federica Donà - Supporto donatori: federica.dona@aifo.it - 051.4393202



Il tesoro che vi lascio è il bene che io non ho fatto, che avrei voluto fare e che voi farete dopo di me. Possa solo, questa testimonianza, aiutarvi ad amare. Questa è l'ultima ambizione della mia vita, è l'oggetto di questo "Testamento".

Proclamo erede universale tutta la gioventù del mondo.

... è amando che noi salveremo l'umanità.

... rimane solo questo supremo e sublime rimedio: essere veramente fratelli.

Allora ... domani? Il domani, siete voi

RAOUL FOLLEREAU